UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Accordo n. 1/2025

ACCORDO WELFARE INTEGRATIVO ANNO 2025

(EX ART. 110 CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019/2021)

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Accordo disciplina la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale (*c.d. fringe benefit*) delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) e successivi chiarimenti contenuti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrata n. 4/E del 16.05.2025) spese sostenute nel corso dell'anno 2025, entro la data di scadenza di presentazione delle istanze di rimborso di cui all'art. 2 e nel limite dell'importo massimo complessivo rimborsabile[1].

   Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti[2].

---

[1] I commi da 386 a 391 della legge di bilancio 2025 contengono due diverse misure di welfare aziendale. Nello specifico, i commi da 386 a 389 introducono un regime temporaneo di non concorrenza al reddito ai fini delle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025, mentre i commi 390 e 391 prevedono, limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente (c.d. fringe benefit).

[2] Il comma 390 prevede, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, che non concorrono a determinare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro:

– il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro; – le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico

Per il personale assunto nel corso del 2025, il rimborso è fissato in proporzione ai mesi di servizio prestato, senza che sia possibile considerare frazioni di mese.

2. I rimborsi di cui al precedente comma sono riservati al personale tecnico amministrativo e di biblioteca e collaboratori esperti linguistici, in servizio con contratto a tempo determinato o indeterminato, alla data di pubblicazione del bando.

3. Ai fini delle attribuzioni previste dal presente Accordo sono rimborsabili le seguenti spese:

    - Fatture di competenza dell'anno 2025 per le utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, pagate nel corso dell'anno 2025.

4. Le spese di cui al precedente comma dovranno avere i seguenti requisiti:

    - essere intestate al dipendente, al coniuge, al convivente di fatto o ai familiari e comunque riferibili all'abitazione di dimora abituale del dipendente;

    - in caso di contratti di affitto comprensivi delle spese per le predette utenze, le fatture sono sostituite dalle ricevute di pagamento dei canoni con evidenza del dettaglio delle spese[3].

5. Il rimborso dovrà essere richiesto mediante presentazione di apposita istanza, secondo quanto stabilito dal successivo art. 2.

Articolo 2 — Modalità di presentazione delle istanze

1. Le richieste di rimborso devono essere presentate dal dipendente, entro e non oltre sette giorni dalla data di pubblicazione del presente Accordo.

2. La richiesta, che sarà presentata utilizzando un Form online messo a disposizione dell'Amministrazione, deve essere corredata di:

    - dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 ed attestante la circostanza che le medesime fatture non

integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

[3] In caso di fatture che riguardino immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari, le cui utenze siano intestate al locatore, è necessario che dalla documentazione o dalla dichiarazione sostitutiva risulti il riaddebito analitico al locatario delle spese relative alle utenze.

siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri enti e attestante altresì di avere figli fiscalmente in carico.

- dichiarazione delle spese chieste a rimborso **(fornire documentazione per un importo massimo di € 200,00 (il rimborso effettivo, previo accoglimento di tutte le richieste valide, sarà commisurato al numero di istanze presentate);**
- documentazione giustificative delle predette spese.

3. Le richieste dovranno essere presentate secondo le modalità che verranno indicate dall'Amministrazione.
4. Si evidenzia che tale termine è perentorio. Pertanto, eventuali richieste successive a tale data non saranno prese in considerazione.

Articolo 3 — Verifica delle istanze

1. Al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dal successivo art. 4 co. 1, le istanze verranno considerate accolte, al fine dell'erogazione, a seguito della sola verifica del requisito di cui all'art. 1 co. 2.
2. L'Amministrazione provvederà alla nomina di una Commissione che avrà il compito di richiedere la relativa documentazione probatoria a supporto di quanto dichiarato e ad effettuare appositi controlli delle richieste pervenute ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. In caso di dichiarazione mendace, l'Amministrazione procederà al recupero delle somme erogate mediante trattenuta stipendiale e provvederà altresì a denunciare la circostanza alle Autorità giudiziarie competenti.

Articolo 4 — Rimborso

1. Nei limiti delle disponibilità di Budget AMCEN 2025 (Voce COAN CA.04.03.12.02.06 "Interventi assistenziali a favore del personale"), i rimborsi di cui all'art. 1 comma 1, attribuibili nel limite massimo pro-capite di € 200.00 (il rimborso effettivo, previo accoglimento di tutte le richieste valide, sarà commisurato al numero di istanze presentate), sono disposti dal Direttore Generale, con apposito provvedimento da emanarsi in tempo utile a consentire il rimborso al personale in servizio con la mensilità di dicembre 2025.

La somma a disposizione dell'Amministrazione alla data di sottoscrizione del presente Accordo è di euro 50.000,00 (cinquantamila/euro).

Il presente accordo è subordinato al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di Ateneo.

L'Aquila, 23/10/2025

F.to IL RETTORE

F.to IL DIRETTORE GENERALE

F.to UIL SCUOLA RUA

F.to FLC-CGIL

F. to CISL- UNIVERSITA'

F.to GILDA FGU UNAMS

F.to RSU

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.